



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 59/14/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ PRIMANTENNA SRL
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE IN TECNICA DIGITALE “PRIMANTENNA”) PER LA
VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 36 BIS, COMMA 1, LETT. A) E
37 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177
IN COMBINATO DISPOSTO CON GLI ARTICOLI 3, COMMI 1 E 2
DELLA DELIBERA AGCOM N. 538/01/CSP
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. PIEMONTE N. 4/2014)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 19 giugno 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante “*Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge regionale Piemonte del 27 gennaio 2001, n. 1 che disciplina il Comitato Regionale per le Comunicazioni Piemonte;

VISTA la delibera n. 250/12/CONS, del 3 maggio 2012, recante “*Delega di funzioni al Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte*”, che delega al Corecom Piemonte la funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione;

VISTO il decreto legislativo 177/05 all’art. 36 bis, comma 1, lett. a) “Le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano le seguenti prescrizioni: a) le

comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte”; il medesimo decreto all’articolo 37, comma 1 “La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l’uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali”; il Regolamento recante la delibera n. 538/01/CSP all’articolo 3, comma 1 “La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l’uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all’inizio e alla fine della pubblicità o della televendita, ...”; il medesimo Regolamento all’art. 3, comma 2 inoltre “Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

In data 21 febbraio 2014 il Comitato Regionale per le Comunicazioni Piemonte ha accertato che la società Primantenna Srl, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Primantenna, nel corso dei programmi irradiati nell’arco temporale dalle ore 00.00.01 del 23 settembre 2013 alle ore 24.00 del 29 settembre 2013, avrebbe posto in essere rispettivamente la violazione degli articoli 36 bis comma 1, lett. a) e 37, comma 1, del decreto legislativo 177/05 in combinato disposto con l’art. 3 commi 1 e 2, della delibera Agcom n. 538/01/CSP in data 24 settembre 2013.

Con atto Cont/5/2014 datato 24 febbraio 2014 e notificato nella medesima data, il Comitato Regionale per le Comunicazioni Piemonte ha contestato alla menzionata società di aver trasmesso in data 24 settembre 2013 dalle ore 22:02:15 alle ore 22:02:47 e dalle ore 22:18:56 alle ore 22:19:28 comunicazioni commerciali non segnalate né riconoscibili come tali: non è stata riscontrata, infatti, un’adeguata discontinuità fra il messaggio pubblicitario e il messaggio televisivo, tale da scongiurare qualunque forma di confusione tra i due eventi.

1. Deduzioni della società

La parte, nella memoria difensiva fatta pervenire in data 19 marzo 2014, nonché in sede di audizione, che si è svolta in data 2 aprile 2014, ha affermato che: il programma trasmesso da Primantenna in data 24 settembre 2013 riguardante la telecronaca della partita di Pallapugno “Albese vs. Canalese”, è stato fornito,

realizzato e autoprodotta dall'Associazione sportiva Dilettantistica Lega delle Società Di Pallapugno, che ha inserito lo spot "Manfredi Azienda vitivinicola" nelle pause di gioco della partita; di non aver pertanto avuto alcun rapporto economico con l'inserzionista, il che farebbe venir meno la ragione stessa della contestazione, in quanto l'emesso non sarebbe definibile come messaggio pubblicitario in senso stretto; che lo spot trasmesso alle 22:02:15 era distinto in modo parziale dal programma in quanto preceduto da un secondo di nero all'inizio e da un secondo di nero alla fine; che lo spot trasmesso alle 22:18:56 era stato preannunciato dallo speaker alla fine della prima parte della partita; che lo spot era inoltre distinto in modo parziale dal programma in quanto preceduto da un secondo di nero all'inizio e da un secondo di nero alla fine; che la scritta pubblicità sarebbe stata visualizzata sulle bande nere nel formato 16/9, ma non rilevata nel sistema di archiviazione che è effettuato in formato 4/3 a tutto schermo, ed ha allegato all'uopo n. 1 DVD.

2. Valutazioni dell'Autorità

In ordine alle argomentazioni addotte dall'emittente nella memoria difensiva sopra citata, il Comitato Regionale per le Comunicazioni Piemonte ha dichiarato di non poter accogliere le prime due eccezioni sollevate dalla parte in quanto preliminarmente ha osservato che grava comunque sull'emittente una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi, compresa la pubblicità, e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente. Con riferimento alle altre quattro eccezioni il Comitato ha rilevato che anche dalla visione del DVD allegato alla memoria difensiva non appare visibile la scritta "pubblicità" con riferimento ai due episodi contestati. Peraltro nella determinazione della sanzione il Corecom ha evidenziato che l'emittente televisiva di cui trattasi si è dimostrata sempre molto attenta alla programmazione e alla valorizzazione delle peculiarità del territorio e delle risorse dello stesso, costituendo pertanto una "voce" importante nel panorama televisivo locale. Il suddetto Comitato ha rilevato inoltre, con riferimento alla gravità della violazione, che la stessa deve ritenersi lieve, in quanto, pur in considerazione della natura obiettiva dell'illecito realizzato, consistente nella mancata segnalazione del messaggio pubblicitario, che risulta privo della scritta "pubblicità" o "televendita", così come invece previsto dalla normativa sopra richiamata, la violazione contestata si è verificata in una sola giornata, ed è circoscritta a due soli episodi. A ciò si aggiunge, tra l'altro, che con riferimento alla personalità dell'agente il Corecom ha poi sottolineato la correttezza nonché la serietà della condotta da sempre osservata dall'emittente, oltre che l'atteggiamento collaborativo della stessa nei confronti del suddetto Comitato.

Pertanto ad esito dell'istruttoria, il suddetto Comitato, ritenendo di non potere accogliere le controdeduzioni della società, ha confermato la sussistenza della violazione per i fatti contestati e ha proposto a questa Autorità, in data 7 aprile 2014, l'irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa

pecuniaria sia pure nel minimo edittale, pari all'importo complessivo di euro 1.033,00.

Si ritiene accoglibile la proposta del suddetto Co.re.com. con riferimento al giorno di diffusione, ossia 24 settembre 2013, poiché ad esito della valutazione della documentazione istruttoria e in particolare dal monitoraggio effettuato dal Co.re.com. Piemonte su delega dell'Autorità si rileva dimostrata in atti la violazione delle disposizioni contestate in quanto il mancato controllo non costituisce causa esimente del rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell'illecito conseguente al detto errore, incombendo, comunque, sull'esercente l'attività la responsabilità relativa alla conformità del proprio comportamento al quadro normativo vigente.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*) e 5 del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura del minimo edittale pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00) e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

La gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, considerato da un lato l'ambito locale di diffusione delle comunicazioni commerciali non conformi alle vigenti disposizioni, che non comporta significativi indebiti vantaggi per la società agente, e la circostanza che il mancato inserimento della segnalazione ottica o acustica durante la trasmissione di messaggi pubblicitari in ambito locale all'interno della programmazione pubblicitaria, verificatosi in soli due episodi in un'unica giornata, è tale da provocare limitati effetti pregiudizievoli per i telespettatori.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società in questione, sottolineando la propria buona fede, ha provveduto conseguentemente a porre rimedio evitando il ripetersi di quanto occorso.

C. Personalità dell'agente

La società ha cooperato in modo efficace alla attività istruttoria dell'Ufficio e, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in

ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2011 pari ad euro 2.416.171,00 risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), corrispondente al minimo edittale;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Primantenna Srl, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Primantenna con sede a Rivoli (TO), Via Carlo Leone, 2 A di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione di cui agli articoli 36 bis comma 1, lett. a) e 37, comma 1 del d.lgs. n. 177/2005 in combinato disposto con gli articoli 3, commi 1 e 2 del Regolamento recante la delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51, del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi degli articoli 36 bis, comma 1, lett. a) e 37, comma 1 del d.lgs. n. 177/2005 in combinato disposto con gli articoli 3, commi 1 e 2 del n. 538/01/CSP con delibera n. 59/14/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00

per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 59/14/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 19 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani